



CAPITANERIA DI PORTO

GAETA

ORDINANZA N. 31/87 in data 30 GIUGNO 1987

Il Capitano di Fragata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gaeta;

VISTO il foglio n.488/RD in data 11.3.1987 di Maridipart Napoli;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare convenientemente la difesa e la sorveglianza dello specchio acqueo interno al Molo S.Antonio e della fascia di mare sita all'esterno del predetto Molo;

RITENUTO necessario vietare con apposito provvedimento l'esercizio di qualsiasi attività nelle zone di mare su menzionate;

VISTA la precedente ordinanza n.13/87 del 16.3.1987;

VISTI gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

ART.1 - E' vietato alle navi, alle imbarcazioni ed ai natanti in genere l'ancoraggio, la pesca, il transito e lo svolgimento di qualsiasi attività marittima ad una distanza inferiore ai 500 metri dal punto di fondo delle navi militari ancorate nella rada di Gaeta. I divieti di cui sopra sono estesi anche ai pescatori subacquei, nuotatori subacquei e non, sommozzatori, nonché a chiunque eserciti una qualsiasi attività marittima.

ART.2 - E' vietato alle navi, imbarcazioni, natanti in genere, ai pescatori subacquei, nuotatori subacquei, nuotatori in genere e sommozzatori il transito, la sosta, la pesca e lo svolgimento di qualsiasi attività marittima non espressamente autorizzata nello specchio acqueo interno del porto militare di S.Antonio delimitato dalla congiungente i seguenti punti così come rappresentato nell'allegato stralcio di piano nautico:



CAPITANERIA DI PORTO

GAETA

ORDINANZA N. 31/87 in data 30 GIUGNO 1987

- A) - Rlv. 213° testata Molo S.Antonio - distanza 440 mt. (sullo spigolo Cvest della banchina S.Antonio a confine con la base Nautica "Flavio Gioia");
- B) - Rlv. 219° testata Molo S.Antonio - distanza 370 mt. (punto sito a metri 80 circa a Nord del punto A);
- C) - Rlv. 319° testata Molo S.Antonio - distanza 100 mt.;
- D) - Rlv. 000° testata Molo S.Antonio - distanza 75 mt. (materializzato dalla boa di colore bianco);
- E) - testata Molo S.Antonio;

La congiungente i punti A e B darà successivamente materializzata a mezzo di gavitelli di colore giallo.

I divieti di cui al 1° comma del presente articolo sono estesi alla fascia di mare larga mt.50, sita all'esterno del molo S.Antonio (lato levante) per una lunghezza di mt.370 circa a partire dalla boa di colore bianco sita a mt.70 dalla testata del Molo S.Antonio (punto D) sino alla radice del predetto Molo.

E' fatto obbligo del rispetto dei divieti di cui alla presente ordinanza anche nei casi di mancata presenza agli ormeggi del Molo S.Antonio di navi militari.

ART.3 I contravventori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

ART.4 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore a far data dalla sua emanazione.

ART.5 L'ordinanza n.13/87 del 16.3.1987 in premessa citata è abrogata.

Gaeta, lì 30 Giugno 1987.



IL CAPODANTE
C.F.(CP) ARMANDO LANDI